

Al Presidente della “Giunta Regionale Dott. Gian Mario Spacca - Fax 071.8062422

Al Direttore Generale della Regione Marche Dott. Mario Conti - 071.8062418

Al Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione Marche
Dott. David Piccinini - Fax 071.8063012

Al Dirigente del Servizio attività istituzionali, legislative e legali della Regione
Marche Dott. Paolo Londrillo – Fax 071.8062353

E, p.c.

Al Sig. Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino – Fax 0721.359295

Ai Consiglieri della Regione Marche – Loro indirizzi e-mail

Ai Sindaci dei Comuni di

Barchi – Fax 0721.981025

Cartoceto – Fax 0721.899253

Fano – Fax 0721.887203

Fossombrone – Fax 0721.723205

Isola del Piano – Fax 0721.720972

Mondavio – Fax 0721.97123

Montefelcino – Fax 0721.729165

Montemaggiore al Metauro – Fax 0721.891708

Orciano di Pesaro – Fax 0721.97425

Piagge – Fax 0721.890131

Saltara – Fax 0721.891052

San Giorgio di Pesaro – Fax 0721.970289

Sant’Ippolito – Fax 0721.728148

Serrungarina – Fax 0721.896106

Al Sig. Presidente della Comunità Montana del Metauro – Fax 0721.742917

A S. E. il Prefetto di Pesaro e Urbino - Fax 0721.386666

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro - Fax 0721.370717

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona - Fax 071.5062252

Ai componenti del “Comitato tecnico consultivo per la legislazione” della Regione
Marche - Prof. Giovanni di Cosimo, Prof. Valerio Onida, Prof. Giorgio Pastori
C/o Regione Marche – Servizio attività istituzionali, legislative e legali – Fax
071.8062353

COMITATO INTERCOMUNALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE
Via Villa del Monte 2/a – 61030 BARCHI (PU) – Telefono e Fax 0721.981880

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA WAFER ZOO S.R.L. – Avvio del procedimento di nuova autorizzazione paesaggistica – Eccezione di incompetenza - DIFFIDA

Con la presente,

RICHIAMATE

le diffide dello scrivente Comitato Intercomunale per la Tutela dell’Ambiente e della Salute in data 04.06.2007, e dell’Avv. Maria Raffaella Mazzi in data 18.06.2007, da aversi qui per brevità integralmente trascritte,

PREMESSO

- Che con nota Prot. 136794/02/07/2007/R_Marche/GRM/VAA-08/P del 02.07.2007¹, **il Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali Dott. David Piccinini, ha dato avvio, a far data dal 19.06.2007, al nuovo procedimento di dell’autorizzazione paesaggistica per l’impianto in oggetto;**
- Che l’avvio del procedimento è avvenuto ad istanza della ditta Wafer zoo S.r.l. del 18.06.2007, **formulata** – peraltro erroneamente ai sensi dell’Art. 146 del D.L.gs. 42/2004 - **su “sollecito” dello stesso Dott. David Piccinini – ora anche Responsabile del presente procedimento – e dall’Arch. Giuseppe Mariani², e su “suggerimento” del Comitato Tecnico per la Legislazione della Regione Marche³;**

CONSTATATO

- Che in tal modo si omette di considerare che **il procedimento di V.I.A. è concluso**, che il relativo decreto di compatibilità ambientale emanato⁴ costituisce anche rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e che **la sopravvenuta**

¹ “Oggetto: **D.L.s. n. 42/2004, art. 159** – Comune di Orciano di Pesaro (PU), Località Schieppe, Ditta Waferzoo S.r.l.: modifica sostanziale dell’impianto di essiccazione esistente con inserimento di una caldaia alimentata a biomasse vegetali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – **Comunicazione di avvio del procedimento per autorizzazione paesaggistica**”

² Nota del 29.05.2007 Prot. 0109243/2970572007/RM/GRM/VAA_08/P,

³ Cfr. parere del Comitato tecnico per la legislazione prot. 1222861-11/05/2007-S01

⁴ Decreto 4 VAA_08 del 12.12.2006 - L.R. 7/2004 art. 11 Waferzoo srl - Comune di Orciano (PU) - Giudizio positivo compatibilità ambientale modifica impianto esistente con inserimento caldaia a biomasse vegetali, rilascio autorizzazione paesaggistica e valutazione incidenza

inefficacia del provvedimento per effetto dell'annullamento di quest'ultima, comportante la "paralisi dell'intero giudizio"⁵, impone la conclusione del procedimento A.I.A. con la reiezione dell'istanza di Wafer zoo S.r.l.;

- Che, al contrario, dopo aver già rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, dopo che questa è stata annullata⁶, dopo il rigetto, operato dal T.A.R. Marche⁷, dell'istanza di sospensiva del decreto di annullamento avanzata da Wafer zoo S.r.l. (E dalla Regione che vi ha aderito), **la Regione, nelle more del giudizio di merito del T.A.R., ha disposto l'avvio di un procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione paesaggistica, con cui si pretenderebbe di vanificare gli effetti dell'intervenuto annullamento di quella già emanata;**

CONSIDERATO

- Che a norma dell'Art. 5 della L.R. Marche 5 agosto 1992 nr. 34 e s.m.i. **la competenza del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.L.vo 42/2004 (Ex D.L.vo 490/99 e Legge 1497/1939) è attribuita alla Provincia di Pesaro e Urbino, cui sono state delegate le relative funzioni amministrative, e non alla Regione Marche**⁸. Al riguardo, per mero scrupolo, si evidenzia che, trattandosi di avvio del procedimento di sola autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del D.L.vo 42/2004, nemmeno può invocarsi l'applicazione della L.R. Marche 7/2004, essendo peraltro il relativo procedimento di V.I.A. concluso con il decreto

⁵ Così il Comitato tecnico per la legislazione nel parere prot. 1222861-11/05/2007-S01

⁶ Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona, atto Prot. 4038 del 15.03.2007 - *"per sviamento e travisamento, per difetto di istruttoria, per inadeguata motivazione, per violazione del principio di leale cooperazione, per manifesta illogicità ed incongruenza, per illegittimità ed eccesso di potere, in ordine alla compatibilità delle nuove opere con i valori paesistici ed ambientali del luogo, di dichiarato interesse pubblico"*

⁷ Ordinanza TAR Marche 214/2007 – *"Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 21 della legge n.1034/1971, in quanto il pregiudizio lamentato non è irreparabile né grave, in comparazione con quello perseguito dal provvedimento impugnato, ed i motivi di gravame necessitano di un più approfondito esame in sede di decisione di merito, anche a seguito delle argomentazioni difensive dedotte dalle parti resistenti; P.Q.M. RESPINGE la suindicata domanda di sospensione."*

⁸ L.R. Marche 5 agosto 1992 nr. 34 NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO (Testo coordinato con L.R. 16/96, L.R. 18/97, L.R. 10/99, L.R. 26/99, L.R. 19/01, L.R. 16/2005) – *"Art. 5 Delega alle province di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali – 1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 sono delegate alle Province, per il rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli Comuni dei piani regolatori generali, estesi all'intero territorio comunale, adeguati al PPAR. Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli Comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze delegate ai Comuni ai sensi del successivo articolo 6."*

Regione Marche 4 VAA_ 08 del 12.12.2006, comprendente l'autorizzazione paesaggistica annullata. A scanso di equivoci, si evidenzia altresì che l'intervento in oggetto non appartiene alla fattispecie delle attività descritte all'Art. 45 del P.P.A.R. Marche approvato con D.C.R. 197/89, ed è escluso dall'applicazione dell'Art. 7 della L.R. Marche 34/92

si INVITANO e DIFFIDANO

le SS.VV. ad annullare e/o revocare, per le ragioni sopra espresse, l'avvio del procedimento di autorizzazione paesaggistica, disposto dal Dott. David Piccinini, dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche, ai sensi dell'Art. 159 del D.L.vo 42/2004, e ad intraprendere ogni altro provvedimento necessario a contrastare quest'ulteriore sviamento delle procedure, onde impedire danni aggiuntivi a carico dei cittadini.

La presente è rivolta anche al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, affinché si compiaccia di adottare ogni azione necessaria a tutela del territorio amministrato, anche in ragione delle funzioni e delle competenze delegate all'Ente dal medesimo presieduto.

Con riserva di ogni azione avanti alle Autorità giudiziarie competenti.

Distinti saluti.

Villa del Monte, 10.07.2007

Comitato Intercomunale per la Tutela
dell'Ambiente e della Salute
(Alfredo Sadori)